

REGOLAMENTO (CE) N. 909/97 DEL CONSIGLIO**del 14 maggio 1997**

relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che, conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea ⁽³⁾, le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo d'applicazione del protocollo ad esso allegato;

considerando che, in seguito a questi negoziati, il 6 dicembre 1995 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo di cui sopra per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 1997.

considerando che risponde all'interesse della Comunità approvare tale protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria prevista dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento ⁽⁴⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. RITZEN

⁽¹⁾ GU n. C 165 dell'8. 6. 1996, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. C 115 del 14. 4. 1997.

⁽³⁾ GU n. L 111 del 27. 4. 1983, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 157 del 29. 6. 1996, pag. 3.